



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

**n. R.G. procedimento unitario 39-1/2023**

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 39-1/23 promosso da **Saverio Castaldo**, nato a Pomigliano d'Arco l'8 novembre 1977 C.F. CSTSVR77S08G812M, residente in Brusciano (NA) alla Via G. De Ruggiero, 76, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Di Palma (C.F. DPLNGL73L11G812R) e con questi elett.te dom.to presso lo studio in Brusciano (NA) alla Via G. Matteotti, 13, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi dott.ssa Giuseppina Ciccarelli;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**1.** Con ricorso depositato in data 24.02.2023 Saverio Castaldo ha chiesto all'intestato Tribunale l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCI, con contestuale sospensione dei procedimenti esecutivi già pendenti e divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio.

A fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 32.998,29 ha proposto un piano di ristrutturazione che garantisce la messa a disposizione dei debitori, ivi inclusi i prededucibili sorti in costanza di procedura, di un importo complessivamente pari ad € 38.423,00 derivante dal versamento iniziale di € 14.000,00, unitamente al versamento dell'ulteriore importo di € 24.423,00 mediante corresponsione di n.69 rate mensili da € 350,00 e n. 1 rata da € 273,00, il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante (detratto quanto necessario al sostentamento familiare).

Quanto, poi, al soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (OCC e avvocato che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della proposta); 2) il pagamento integrale del creditore privilegiato; 3) il pagamento del creditore chirografario nella percentuale del 30%.

Con decreto depositato in data 12.04.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Saverio Castaldo disponendo, su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI *“il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell'OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *“siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con relazione depositata in data 31/5/2023 e successivamente integrata in data 19/6/2023 l'occ dott.ssa Giuseppina Ciccarelli ha dedotto e documentato le seguenti circostanze: 1) l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dal debitore e della relazione particolareggiata del gestore; 2) la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, nel termine concesso dal giudice, previo oscuramento dei dati sensibili afferenti soggetti terzi diversi dai debitori; 3) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI senza che nessuno dei creditori abbia sollevato contestazioni, ad eccezione di Agenzia delle Entrate, che ha precisato il proprio credito per un importo pari ad € 1.153,96 (mentre nel Ricorso di Ristrutturazione del debito con proposta di piano, il credito dell'Agenzia delle Entrate era indicato per un

ammontare pari ad € 1.534,84 con una percentuale di soddisfacimento del 30%); 4) la modifica della proposta e del piano all'esito della precisazione del credito di Agenzia delle Entrate – Riscossione con previsione di soddisfacimento al 100% dell'importo così come precisato; 5) la conseguente rimodulazione delle previsioni di piano mediante indicazione di messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad €. 39.117,00 derivante dal versamento iniziale di € 14.000,00, unitamente al versamento dell'ulteriore importo di € 25.117,00 mediante corresponsione di di n.71 rate mensili da € 350,00 e n. 1 rata da €. 267,00.

**2.** Il piano proposto da Saverio Castaldo può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come l'istante:

- sia qualificabile alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*");
- si trovi in una situazione di sovraindebitamento da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente **Saverio Castaldo**, a fronte di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente dell'importo di circa € 1.400,00, ha maturato una esposizione debitoria complessiva pari ad € 32.998,29;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte”* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta

condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, l'istante ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a suo carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, *“nell'impossibilità del sig.re Castaldo di trovare una stabile occupazione... omissis... Il Sig. Saverio Castaldo, di professione Cuoco-Chef, in concomitanza del periodo in cui si è avuta l'interruzione dei pagamenti della rata mutuo (2018), ha vissuto periodi di disoccupazione alternati da lavori stagionali presso strutture ricettizie (ristoranti). Successivamente, per la nota pandemia che ha colpito duramente il settore della ristorazione, si è addirittura trasferito nel Nord Italia ed anche all'estero, al fine di ottenere l'agognato posto di lavoro, tale da garantire quanto meno una vita dignitosa alla moglie e ai suoi figli. Purtroppo, dall'aprile del 2018, dopo un periodo altalenante nei pagamenti, dovuto a problemi lavorativi del sig. Saverio Castaldo, ha poi interrotto definitivamente il pagamento delle rate, accumulando una debitoria di circa € 31.000,00, comprensiva di spese e interessi nei confronti della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco...omissis... In relazione alla diligenza impiegata, si rappresenta che all'epoca dell'assunzione della fidejussione bancaria era lavoratore dipendente, quindi ha contratto l'obbligo in virtù della propria capacità reddituale. All'epoca della contrazione dell'obbligazione nei confronti della banca i coniugi lavoravano entrambi, risiedevano nella casa donata dai genitori del sig.re Castaldo e non vi erano particolari esigenze di spese. Successivamente, la perdita del lavoro, la nota pandemia hanno determinato la situazione di sovraindebitamento”* (cfr. relazione OCC pag. 6 e 7).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che l'istante si sia trovato in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dallo stesso indicata e riscontrata in atti.

Va, infine, evidenziato come non occorre dar luogo alla procedura di *cram down* ex art. 70 comma 9 CCI al fine di stabilire se la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che non sono state proposte contestazioni in

ordine alla convenienza della proposta da parte dei creditori e che, peraltro, è previsto l'integrale pagamento in favore di tutte le categorie di creditori.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCI.

**3.** Non occorre dar luogo alla pronuncia sulle spese, non essendovi state contestazioni da parte dei creditori.

### **P.Q.M.**

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **Saverio Castaldo**;

- **dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;

- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo [staff.nola@astegiudiziarie.it](mailto:staff.nola@astegiudiziarie.it) almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**- dichiara** chiusa la procedura.

**Manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC.

Nola, 26.06.2023

Il Giudice  
*dott.ssa Rosa Napolitano*